



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13623 - Data adozione: 30/08/2018

Oggetto: Mori Sauro Rottami S.r.l. - Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in Strada di Ribucciano n. 6, comune di Siena - Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 D.lgs. n. 152/2006.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/08/2018

Numero interno di proposta: 2018AD014459

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione di comuni);

VISTA la D.G.R.T. n. 121 del 23/2/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11Bis, comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R: Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lett. e) comma 1 dell’art. 5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29 marzo 2017, n. 13/R: Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

RICORDATO che la società Mori Sauro Rottami srl è titolare dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 2062 del 30/07/2014, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 dalla allora competente Provincia di Siena in relazione all’impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi esercitato in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 D.Lgs n. 152/2006 ed ubicato in Strada di Ribucciano n. 6 nel comune di Siena;

VISTA l’istanza pervenuta tramite il SUAP del Comune di Siena ed acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/311126/P.070.040 del 19/06/2017, con la quale la società Mori Sauro Rottami srl ha presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 D.Lgs n. 152/2006 per il passaggio dalla gestione in procedura semplificata alla gestione in procedura ordinaria dell’impianto esistente sopra menzionato;

DATO ATTO che, con nota prot. AOOGR/332248/P.070.040 del 30/06/2017, questa Amministrazione ha comunicato l’avvio del relativo procedimento a decorrere dal 19/06/2017 ed ha, contestualmente, indetto apposita conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. art. 14-bis, legge n. 241/1990, stabilendo, quale termine per le amministrazioni coinvolte per rendere le rispettive determinazioni in relazione all’oggetto della conferenza, il giorno 28/08/2017 e fissando al 07709/2017 la data per l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990;

RICHIAMATO il verbale della conferenza dei servizi asincrona prot. AOOGRT/414063/P.070.040 del 30/08/2017, con il quale questa Amministrazione procedente, valutate le determinazioni pervenute da parte delle amministrazioni coinvolte, ha ritenuto di accogliere l'istanza presentata subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nel parere istruttorio conclusivo predisposto dal Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche- Ufficio Territoriale di Grosseto, allegato quale sua parte integrante e sostanziale al verbale medesimo, nonché, quale condizione necessaria al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006, alla previa presentazione della documentazione riportata nel predetto parere istruttorio;

TENUTO CONTO che, come precisato nel verbale medesimo, quest'ultimo costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi ed esplica gli effetti di cui all'art. 14-quater della L. n. 241/1990 e smi.;

DATO ATTO che, con nota pervenuta tramite il SUAP del Comune di Siena ed acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGRT/574790 del 29/11/2017/P.070.010, la società proponente ha presentato le integrazioni richieste;

TENUTO CONTO che, con nota prot. AOOGRT/595337/P.070.040 del 12/12/2017, questa Amministrazione ha provveduto ad inoltrare alle amministrazioni coinvolte le suddette integrazioni, con richiesta di espressione dei pareri/contributi di rispettiva competenza entro e non oltre il 09/01/2018;

VISTO il parere espresso da ARPAT – Area Vasta Sud – Dipartimento di Siena con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGRT/14778 del 11/01/2018/P.070, nel quale l'Agenda ha ritenuto di confermare il proprio parere positivo precedentemente rilasciato con prot. 58714 del 23/08/2017, subordinatamente al rispetto di alcune ulteriori prescrizioni in esso indicate, ma, contestualmente, rilevando quanto di seguito riportato:

“Per ultimo, riguardo alla richiesta del proponente di annullamento della pratica antincendio, pur trattandosi di tematica che esula dalle competenze specifiche di ARPAT, si richiama l'attenzione sui

molteplici recenti incendi che hanno interessato impianti di gestione rifiuti di tipologia analoga a quella in oggetto su tutto il territorio nazionale e che hanno determinato anche rilevanti conseguenze sul piano ambientale. In merito a quanto sopra si ritiene pertanto necessario acquisire da parte della Regione Toscana un parere esplicito da parte dei VV.F, vista la richiesta di annullamento dell'Esame progetto di cui all'allegato alla documentazione integrativa, al fine di acquisire indicazioni e prescrizioni specifiche riguardo agli interventi volti alla prevenzione e sicurezza sul rischio incendio, considerato anche che l'elaborato “ Piano di monitoraggio e controllo ” datato novembre 2017, al par. 1.2.2 dedicato alla gestione dell'emergenza antincendio, rimanda integralmente alla documentazione antincendio già trasmessa e di fatto non valutata.”;

VISTA la nota prot. AOOGRT/31838/P.070.040 del 19/01/2018, con la quale questa Amministrazione ha richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena di esprimere uno specifico parere in ordine ai profili evidenziati da ARPAT nel parere sopra citato;

DATO ATTO che, con nota prot. 2407 del 23/02/2018, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGRT/109417 del 26/02/2018/P.070.040, il Comando Provinciale dei VV.FF, anche a seguito di apposito sopralluogo effettuato presso l'impianto in data 06/02/2018, ha rilevato

che:

- l'attività dichiarata dalla società non risultava essere autodemolizione (dunque non soggetta a SCIA antincendio ai sensi dell'art. 4 DPR n. 151/2011);
- nell'impianto era presente un contenitore – distributore di gasolio, in relazione al quale, con apposita nota prot. 2404 del 23/02/2018, il Comando medesimo ha dettato una serie di prescrizioni ed adempimenti cui la società avrebbe dovuto ottemperare entro 45 giorni al fine di conformare l'attività alla normativa antincendio;

DATO ATTO che, con nota prot. AOOGR/193897/P.070.040 del 09/04/2018, questa Amministrazione ha invitato la società ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena con la citata nota prot. 2404 del 23/02/2018 e a dare comunicazione dell'avvenuto adempimento mediante formale comunicazione;

DATO ATTO che, con nota prot. AOOGR/342509/P.070.040 del 29/06/2018, questa Amministrazione ha richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena di confermare l'effettiva ottemperanza della società mediante formale comunicazione;

VISTA la nota prot. 10070 del 06/08/2018, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena ha informato che, a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto in data 17/07/2018, ha accertato l'eliminazione delle difformità riscontrate nel precedente sopralluogo del 06/02/2018;

DATO ATTO che il Settore Responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana e che la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente del Settore dr. Ing. Andrea Rafanelli;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di P. O. "Autorizzazioni rifiuti. Presidio zonale distretto sud";

DECRETA

- 1) Di fare proprie e di valutare positivamente le risultanze istruttorie della Conferenza dei servizi asincrona;
- 2) Di approvare il progetto di cui all'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006, presentata da Mori Sauro Rottami srl con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. AOOGR/311126/P.070.040 del 19/06/2017, come successivamente integrata, per il passaggio dalla gestione in procedura semplificata alla gestione in procedura ordinaria dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in Strada di Ribucciano n. 6 nel comune di Siena;
- 3) Di rilasciare, conseguentemente, a Mori Sauro Rottami srl l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 per la realizzazione e l'esercizio

dell'impianto di cui al progetto approvato ai sensi del punto 2);

- 4) Di recepire tutte le prescrizioni scaturite all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi e di approvare il seguente allegato, predisposto dal Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti – Ufficio Territoriale di Grosseto della Regione Toscana, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1 - PIC (Parere Istruttorio Conclusivo);
- 5) Di dare atto che la presente autorizzazione unica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208 comma 6 del D.Lgs n. 152/2006, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- 6) Di dare atto che, in particolare, ai sensi del punto 5), la presente autorizzazione, sostituisce ed assorbe la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dalla allora competente Provincia di Siena, ai sensi del DPR n. 59/2013, con decreto dirigenziale n. 2062 del 30/07/2014 (provvedimento unico SUAP del Comune di Siena n. 49 del 04/08/2014) e che, pertanto, Mori Sauro Rottami srl dovrà attivarsi presso il competente Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana per chiedere la revoca del suddetto provvedimento con decorrenza dalla data di efficacia della presente autorizzazione, che deve intendersi differita al momento del rilascio del nulla-osta all'esercizio di cui al successivo punto 8) del presente dispositivo;
- 7) Di dare atto che, pertanto, dalla data del rilascio del presente provvedimento fino alla data della sua efficacia, Mori sauro Rottami srl continuerà ad esercitare la propria attività sulla base della citata Autorizzazione Unica Ambientale;
- 8) Di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rilascio di apposito atto di nulla osta all'esercizio a seguito dell'esito positivo della verifica, effettuata da parte di questa Autorità competente, della:
 - conformità delle opere al progetto autorizzato ai sensi del punto 2);
 - presentazione da parte della ditta di idonea garanzia finanziaria, ai sensi e con le modalità di cui alla Delibera G.R. Toscana n. 743/2012 come da ultimo modificata con Delibera G.R. Toscana n. 751/2013;
- 9) Di dare atto che la presente autorizzazione unica ha validità di dieci (10) anni dalla data del suo rilascio ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione Toscana, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
- 10) Di dare atto che il gestore, ove ravvisi necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento del progetto autorizzato, dovrà presentare, ai sensi dell'art. 9 del Reg. Reg. Toscana n. 19/R/2017, a questa Autorità competente, per il tramite del competente SUAP, un'istanza unica

contenente gli elementi previsti dal Reg. Reg. n. 13/R/2017 e dall'art. 58 della L.R. Toscana n. 10/2010 e smi;

- 11) Di dare atto che restano salvi i diritti dei terzi e che la presente autorizzazione unica non esonera il gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione, in particolare in materia di competenza dei vigili del fuoco e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Ai sensi della Del G.R. Toscana n. 1227/2015, il presente provvedimento è trasmesso al competente SUAP del Comune di Siena per il rilascio del titolo abilitativo finale e per il successivo inoltro a Mori Sauro Rottami srl e, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a:

Comune di Siena
ARPAT – Dipartimento di Siena
ASL Toscana Sud Est
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siena
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud
Acquedotto del Fiora spa

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

01

Allegato Tecnico

c9fb31422e33e2c0a07bdf6397eca95e231e8bcd6fe88448b27cff15ce2ec8d3

CERTIFICAZIONE